



Salvatore Prisco

(ordinario di Istituzioni di diritto pubblico nella Facoltà di
Giurisprudenza dell'Università Federico II di Napoli)

Il Tar Lazio e i docenti della religione cattolica Osservazioni a prima lettura

SOMMARIO: 1. Il dispositivo della sentenza Tar Lazio, sezione III, n. 7076/2009 - 2. Il profilo essenziale della motivazione - 3. La decisione nei primi commenti emero-dottrinali. Osservazioni critiche sul dibattito in corso.

1 - Il dispositivo della sentenza Tar Lazio, sezione III, n. 7076/2009

Con la sentenza n. 7076/2009 - appena pubblicata, ma che sta già facendo molto discutere¹ - la III sezione del Tar Lazio ha disposto l'annullamento *in parte qua* delle ordinanze sugli esami finali del ciclo di scuola media superiore per gli anni 2006/2007 e 2007/2008, così negando ingresso, nella valutazione del profitto scolastico dell'alunno ai fini dell'accreditamento utile in sede di esame dell'ultimo anno delle scuole superiori, ai crediti conseguiti da chi avesse scelto di avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica a scuola, rendendola in tal modo per lui curriculare.

Analogamente ne consegue la perdita della precedente posizione, nei consigli a ciò destinati, per i relativi docenti, che finora partecipavano a queste riunioni di classe "a pieno titolo" con gli altri colleghi, benché potessero ovviamente pronunciarsi sui soli studenti che avessero conosciuto per il loro ufficio, come analogamente facevano - per gli studenti che avessero optato per la frequenza di attività formative alternative - i docenti incaricati di queste ultime, residuando infine la posizione degli studenti che si fossero sottratti tanto all'insegnamento religioso, quanto a quello delle predette attività alternative, facultati unicamente (dopo scrutinio della loro serietà e coerenza con l'indirizzo formativo seguito, che la sentenza in esame ha

Il presente lavoro è stato chiuso per la pubblicazione il 30 agosto 2009.

¹ Chi scrive ha anticipato in sede giornalistica le convinzioni maturate in argomento in *Tar, un'inutile «guerra» di religione*, in *Corriere del Mezzogiorno - Napoli e Campania*, 14 agosto 2009.



nondimeno ritenuto rimesso all'individuazione troppo vaga e discrezionale dei singoli istituti) a farsi in ipotesi accreditare i risultati di attività formative svolte in un ambito del tutto extrascolastico.

Nei confronti della decisione già si annunciano - nel momento in cui questa nota è scritta - l'appello del Governo al Consiglio di Stato e della medesima Conferenza episcopale italiana (parte nel giudizio di primo grado), al quale resisteranno certamente le parti ricorrenti riuscite vittoriose (oltre cioè ad alcuni studenti per se stessi, anche un gruppo numericamente folto e agguerrito di organizzazioni di pensiero ateo o agnostico, nonché di strutture educative laiche ed anche ecclesiastiche, ma riconducibili a minoranze religiose), mentre - pur nella calura ferragostana - le forze politiche si schierano prontamente nel commento secondo linee largamente prevedibili, con la sola apparente singolarità che il ministro dell'istruzione del precedente esecutivo, espressione di un'opposta maggioranza, ma cattolico egli stesso e firmatario all'epoca delle ordinanze annullate, invita lui pure la collega che gli è succeduta nella carica a percorrere la via del rimedio giurisdizionale.

2 - Il profilo essenziale della motivazione

Il nucleo e il senso di merito della decisione (omesso qui l'esame delle eccezioni in rito, pur rilevanti, ma che distarrebbero dall'apprezzamento di questo profilo essenziale) sono tutti nelle espressioni che seguono, di cui al n. 5 della sua motivazione, una volta ricordato il contesto di laicità e di pluralismo culturale, ideologico e religioso della società e perciò dell'ordinamento democratico italiano:

«Sulla considerazione che la religione non è una "materia scolastica" come le altre deve essere ancorato il convincimento circa l'illegittimità della sua riconduzione all'ambito delle attività rilevanti ai fini dei crediti formativi».

Tanto premesso, la sentenza prosegue ad articolare l'assunto, in termini del tutto diversi dall'adesione a un laicismo corrivo, come una lettura affrettata delle prime cronache giornalistiche avrebbe invece potuto lasciar presumere:

«E ciò non perché la religione cattolica debba essere considerata una materia priva di valori storici e culturali, ma anzi, al contrario, perché non può essere considerata una normale disciplina scolastica», essendo «un insegnamento di pregnante rilievo morale ed etico che, come tale, abbraccia quindi l'intimo profondo della persona che vi aderisce».



Li giudici ricordano anche come «nelle società contemporanee, senza i valori religiosi anche molti non credenti perdono punti di riferimento» e ribadiscono il rilievo della sfera religiosa sia per credenti, sia per non credenti, coinvolgendo essa quella dignità umana che è valore (costituzionalmente inviolabile, *ex art. 2*) per tutti.

Ne deriva che «sul piano giuridico un insegnamento di carattere etico e religioso, strettamente attinente alla fede individuale, non può essere oggetto di una valutazione sul piano del profitto scolastico», appunto per il rischio di attestazioni «di valore proporzionalmente ancorate alla misura della fede stessa».

Ciò farebbero invece le ordinanze ministeriali in tema, che consentono al riguardo «vantaggi curricolari», che potrebbero venire negati ad esempio ad «alunni che hanno aderito all'insegnamento della religione con un consapevole convincimento, ma il cui profitto potrebbe essere condizionato da dubbi teologici sui misteri della propria Fede», come anche (*questo è precisato oltre, n.d.r.*) potrebbe accadere che la situazione induca «le famiglie laiche o degli alunni stranieri appartenenti ad altre confessioni» a venire «di fatto costrette o ad accettare cinicamente e subdolamente l'insegnamento di una religione in cui non credono, ovvero a subire un'ulteriore discriminazione di carattere religioso, che si accompagna e si aggiunge spesso a quelle di carattere razziale, economico, linguistico e culturale ... in vista di un punteggio più vantaggioso nel credito scolastico».

3 - La decisione nei primi commenti emero-dottrinali. Osservazioni critiche sul dibattito in corso

Si proverà ora a ripercorrere l'iniziale snodarsi del dibattito emero-dottrinale in argomento, al tempo stesso non sottraendosi all'onere di pronunciarsi sullo spinoso argomento in punto di diritto. Va però innanzitutto osservato che, quando si è chiamati ad occuparsi di problematiche come quelle che emergono dalla fattispecie in esame, non ci si libera facilmente dalla sensazione che il ricorso a questo tipo di strumento regolativo ne disveli e misuri tormentosamente e più che in ogni altro caso i limiti

In un Paese diverso, maturo, liberale, non attardato da guerre in tale campo - che nel resto d'Europa sono finite ai tempi della lontana pace di Wesfalia, benché oggi non manchi certo alle nostre latitudini chi si sforza con cura di farle rivivere in un contesto molto mutato - tutti i contendenti parti in simili conflitti potrebbero, applicandosi con



maggior serenità alla loro gestione, trovare un piano di incontro alto e ragionevole.

Innanzitutto, in siffatto Paese, si smetterebbe forse di continuare a rovesciare sui tribunali della Repubblica la pretesa che siano questi organi del nostro travagliato e fallibile mondo a dovere risolvere contrasti ideali che affondano nel più intimo, impenetrabile e scivoloso dei tribunali, esso sì di giudizio davvero inappellabile, qual è quello della coscienza, come il Tar Lazio riconosce esso pure che sia².

Quando da tale sacrario per avventura esondassero, controversie di tal genere troverebbero allora agio (in questo ipotetico luogo, si ribadisce, non però nell'Italia odierna, che sul punto esibisce periodicamente il catalogo delle sue storiche tensioni irrisolte) di intavolare un dialogo tra sensibilità diverse, che riuscisse rispettoso delle identità culturali di ciascun soggetto e traesse perciò regola di condotta innanzitutto da un diffuso costume di civile tolleranza, nel senso evoluto della parola e quindi intendendola appunto come modo di assicurare la con-vivenza tra esperienze variegata, tra mondi spirituali e universi assiologici differenti.

In secondo luogo e nel medesimo spirito, forse i connazionali non cattolici, diversamente credenti, atei ed agnostici potrebbero essere indotti a considerare che - dalla discussione aperta sulle reciproche opzioni di valore - persone di sentire e atteggiamenti differenti potrebbero tutte e ciascuna apprendere qualcosa, quantomeno l'arte (non della sgradevole, paventata dissimulazione, ma) di saper coesistere con gli altri nella distinzione vicendevolmente e non per mera forma ossequiosa, a meno che ognuno dei protagonisti della contesa non immaginasse - trovandosi peraltro, così, in contraddizione con le sue stesse premesse filosofiche - di possedere definitivamente il Vero e il Giusto e di volerlo perciò imporre agli altri, come gli scettici suppongono di solito che gli interlocutori convintamente credenti facciano.

Su cattolici laici (è infatti tecnicamente sbagliato e parziale riservare l'aggettivo a connotare solo chi non creda), clero e docenti di

² Ha scritto in proposito persuasivamente **F. P. CASAVOLA**, *Stato laico e libertà di coscienza*, ne *Il Mattino*, 13 agosto 2009: «Quanto sia utile una simile contrapposizione alla coscienza civile del Paese, non ci vuol molto ad intuire. (...) La religione torna ad essere un sapere cerniera tra cultura scientifica ed umanistica. (...) La religiosità si ripresenta come un bisogno profondo delle società contemporanee, al di là delle effimere apparenze di stili di vita che mirano a nascondere i drammi della esistenza individuale e collettiva. (...) *I processi culturali che attraversano il mondo sono imponenti e inarrestabili. Non provincializziamoli con piccole controversie giudiziarie*» (il corsivo è ovviamente di chi scrive questo contributo).



“religione cattolica” incomberebbe infine la prova più difficile, sentendosi essi assistiti dalla forza del numero (in verità di non facile computo) e dovendo nondimeno dimostrare generosità, che peraltro sarebbe solo, a ben vedere, umiltà e realismo.

A loro per primi, infatti, toccherebbe chiedersi, di fronte al mistero della fede e all'imperfezione umana, se si possa davvero ed ancora - e chi avrebbe poi a titolo a giudicare raggiunta tale meta? - “trarre profitto” da una “dottrina” religiosa, il cui valore formativo sia calcolabile al modo di una sorta di monte-punti di qualità, come quelli (ci si perdoni il paragone) che nei supermercati premiano solitamente le massaie più fedeli.

Sembra insomma maturo il tempo per domandarsi se possano ancora reggere e che valore abbiano, nel frammentato e disomogeneo mondo di oggi, una fede sorretta da un privilegio e non soltanto dallo splendore dell'esempio di chi, vivendola, la propaghi attorno a sé e spinga perciò in ipotesi altri all'emulazione e un'istituzione ecclesiastica egemone, che ne incarna la manifestazione mondana e che in vicende come quella che qui ne occupa si mostra alcune volte attenta più che altro al “reclutamento” degli opportunisti, dei sospetti conformisti e degli acritici (oltreché, s'intende, all'accoglienza gioiosa di coloro che sinceramente cercano se stessi e Dio in un percorso di perfezionamento morale o comunque esplorano con inquietudine e curiosità il mondo dello spirito).

Chi scrive confessa ad esempio di non comprendere perché un essere umano debba essere battezzato, in genere, senza nemmeno saperlo e nutre anche diffidenza verso le conversioni sulla via di Damasco o *in articulo mortis* - che possono talora interpretarsi non come il precipitato epifanico e istantaneo di un lungo e magari aspro itinerario precedente di interrogativi, ma più razionalmente spiegarsi con l'umanissima angoscia del morente sulla soglia del Nulla che incombe - mentre ammira (di più: invidia molto) chi apertamente e con forza sceglie e testimonia il proprio credo, o forse si fa piuttosto scegliere da esso lungo gli insondabili sentieri della Grazia che salva.

Ci si dovrebbe anche domandare se convenga o disdica - ai professori ai quali è affidato il compito di trasmettere il patrimonio della religione cattolica - anche solo coltivare per se stessi (o che sia instillato in altri) il dubbio di avere allievi che vanno a lezione unicamente per incamerare crediti in più.

Quanto a questo aspetto, del resto, il rovello che si possano eguagliare e ridurre la pratica del “buon” cattolico e quella del “bravo” studente universitario all'incetta di crediti è purtroppo assillo non lieve, come sa bene chi - per invogliare i suoi allievi a seguire una conferenza,



su qualunque tema, che gli sembri interessante - è costretto a precisare che, debitamente certificata, la presenza all'incontro frutterà appunto il riconoscimento di immediati benefici materiali nello *slalom* verso l'agognata laurea.

Nei primi commenti alla decisione, che ha dato occasione alle osservazioni che qui si leggono e che si sono inseguiti e accavallati sui quotidiani, si è da taluno opportunamente richiamata l'attenzione sul valore in se stesso formativo e perciò non pretermittibile del discorso pubblico intorno alla religione, nei luoghi in cui questa formazione delle giovani generazioni viene ordinariamente condotta³.

³ Sul punto insistono, convergendovi da prospettive intellettuali diverse, **L. SCARAFFIA**, *Solo in Italia è l'oppio dei popoli*, ne *Il Riformista*, 13 agosto 2009 e **M. CACCIARI**, nelle interviste a C. Brambilla, col titolo «Giusto non calcolare la materia, ma la vorrei obbligatoria» e col significativo occhiello «*Servono insegnanti scelti per titoli, non indicati dalla Chiesa*», apparsa ne *La Repubblica*, 13 agosto 2009 e a F. Dal Mas, «*Fondamentale per la crescita umana*», pubblicata in *Avvenire* lo stesso giorno. Chi scrive condivide quasi senza riserve tali posizioni, salvo una importante differenziazione argomentata nelle conclusioni di questo lavoro, avendole per parte sua manifestate da gran tempo - sia infatti permesso a riprova il rinvio agli scritti raccolti in **S. PRISCO**, *Laicità. Un percorso di riflessione*, seconda edizione rivista e accresciuta, Torino, 2009 - non potendosi anche per lui revocare in dubbio il valore assolutamente centrale della conoscenza (e, di più, della penetrazione profonda) del fatto religioso per la comprensione dell'antropologia e della storia culturale generale e perciò filosofica, artistica, musicale, economica, politica dell'Occidente, nonché per il suo raffronto con le analoghe vicende evolutive di altri popoli e Paesi. Ne segue un convinto apprezzamento (degli intellettuali appena ricordati ed anche di chi scrive) circa il valore pedagogico della tematizzazione *della e sulla* religione nelle scuole, al fine della costruzione della personalità, mentre è al contrario fuorviante e inammissibile (come sottolinea anche la prima autrice) la banalizzazione implicita nell'equiparazione delle lezioni di religione - al fine di integrare l'opzione per una materia alternativa - «con uno di questi corsi alla moda». Non s'inganna pertanto chi, con raffinata analisi, fa emergere - nell'occasione di questa ripresa di discussione sul punto - «una questione di fondo», a suo dire «sempre elusa», sintetizzandola come segue: «Gli Italiani non sanno a chi affidare l'etica pubblica, di cui l'educazione è la formazione scolastica è parte essenziale e fondante. La religione cattolica (intesa nella sua versione ecclesiastica stretta) diventa così la grande supplente dell'etica pubblica, di cui l'ora di religione cattolica è una componente decisiva» (così **G. E. RUSCONI**, *La debolezza della cultura laica*, ne *La Stampa*, 13 agosto 2009). Su tale ultimo aspetto appare di notevole interesse anche l'intervento di **M. BURINI**, *Il rischio diseducativo è altrove*, ne *Il Foglio*, 13 agosto 2009, che interpella in proposito il teologo don Giuseppe Angelini, ottenendone questo giudizio: «L'insegnamento scolastico, specie nelle medie superiori, evita puntigliosamente ogni riferimento alle questioni di senso. Si è rilevato come il docente di religione diventa spesso il punto di riferimento per le questioni esistenziali degli alunni perché questa laicità impedisce a un insegnante di italiano o di storia di occuparsi non dico di temi religiosi o morali, ma del significato stesso della propria materia. Oggi la scuola non affronta questi problemi di fondo». Sembra analoga l'ispirazione di **F. MONACO**, *Religione a scuola. Proposta di mediazione*, ne *Il*



È detto assai bene e come si è potuto constatare questa è la medesima premessa di principio dalla quale sono partiti anche i giudici del caso qui dibattuto.

Autorevoli esponenti del diritto e del pensiero cattolico hanno da parte loro negato appunto che, in fatto, l'insegnamento religioso della tradizione spirituale in cui si riconoscono sia (per preparazione dei docenti, qualità del loro impegno, struttura dei programmi e dei materiali didattici impiegati allo scopo) di tipo catechistico⁴.

In via subordinata, però, si è anche invitato a non menare scandalo, se questo pur fosse, una volta assunta l'ottica - emergente com'è noto dal caso più emblematico della giurisprudenza costituzionale (sentenza. 203/1989), il cui ispiratore si è richiamato in nota, con citazione testuale del suo più recente intervento - del *favor* statuale verso i bisogni religiosi che i suoi cittadini avvertissero, in un'ottica dunque di laicità come servizio all'intimo sentire della persona.

Non v'è dubbio che questa prospettiva analitica abbia radici profonde e fascino e che sia feconda di sviluppi promettenti, in direzione del superamento di antichi conflitti.

In tesi, è vero che l'insegnamento della tradizione cattolica nella scuola pubblica, a richiesta di chi intenda avvalersene (e potendo egli ben essere motivato da curiosità e inquietudine intellettuale, senza però sentirsi a questa sfera simpatetico), è strutturato dall'art. 9 del vigente Concordato non in termini di precettistica, benché appaia poi contraddittorio e improponibile - secondo il sommesso avviso di chi scrive - asserire che esso attiene a «ciò che *oggettivamente* è il cristianesimo, così come trasmesso da quella tradizione cattolica che tanta parte ha avuto nel forgiare l'identità degli Italiani e che ancora marca tanto, della sua presenza, la nostra società», secondo quanto scrive il primo dei due autori da ultimo citati: dove l'avverbio

Riformista, 20 agosto 2009, laddove l'autore propone che - ad evitare discriminazioni tra chi si avvale dell'ora di religione cattolica e chi non lo fa - i relativi docenti non distribuiscano crediti, ma partecipino al consiglio di classe, «prima e più che un organo che fissa punteggi, un consesso cui preme l'educazione dei ragazzi», onde «si possa fare affidamento sulla saggezza/responsabilità educativa degli insegnanti che certo non interpretano se stessi (*rectius*: non dovrebbero, n.d.r.) quali avvocati patrocinatori del prestigio dello studente».

⁴ G. DALLA TORRE, *Un'offesa alla cultura. E alla laicità*, in *Avvenire*, 13 agosto 2009; F. D'AGOSTINO, *Ma i giudici non hanno capito che l'ora di religione non è catechesi*, in *Corriere della Sera*, 14 agosto 2009, art. cit., che precisa: «La catechesi non può avere spazio in una scuola pubblica, perché ha un contenuto spirituale, non culturale. Al contrario, non avrebbe senso insegnare la religione, come "disciplina", in una parrocchia, dato appunto il suo contenuto culturale e non spirituale».



sottolineato dal nostro corsivo (fermo il dato di un'indubitabile e reale influenza culturale del cristianesimo, nella forma cattolica, per la comprensione della nostra storia nazionale) rischia invero di riproporre la malcelata convinzione, pur a parole negata, che si possa dare una sola "versione ufficiale" del *corpus* dottrinale del cattolicesimo, ovviamente impartita e "vigilata" dalla Chiesa di Roma.

A parte, però, che ogni insegnamento può finire impartito in forma catechetica, ridotto cioè a formulette da chi lo dispensa e nei medesimi termini potrebbe pretendere di vederselo restituito (ciò che deporrebbe semplicemente contro l'affidabilità di un docente che si comportasse così, essendo cioè tanto lontano dall'aderire ad un modello accettabile di esercizio della sua funzione), lasciano tuttavia perplessi, al riguardo, due argomenti del primo dei due illustri autori richiamati da ultimo.

Innanzitutto, appare opinabile l'annotazione circa l'elevato numero di famiglie e studenti che accedono a tale "servizio" (termine che impiega, a scanso di equivoci, lo scrivente), che non sembra in se stessa probante di una sincerità di atteggiamento anche solo di interesse intellettuale, tant'è che, in un passaggio particolarmente persuasivo della motivazione, la sentenza in commento si incarica di darsene carico e di smontarne - in nome di un ipotizzabile indifferentismo o conformismo dei molti, che non sarebbe prudente escludere *a priori* - l'altrimenti irresistibile forza⁵.

In secondo luogo, se davvero e fino in fondo la loro fosse solo una libera proposta culturale, lo *status* degli insegnanti di religione cattolica (sottoposti, diversamente dagli altri docenti, ad un vaglio di idoneità che non è di fonte statale unilaterale, ma appunto dà esecuzione ad obblighi assunti in sede di diritto internazionale) non sarebbe, come invece accade in realtà, così controverso⁶.

⁵ Che nella situazione in atto permanga un'ambiguità è testimoniato dal seguente passaggio del sopra citato articolo di F. D'AGOSTINO: «Se la religione mantiene lo statuto di una disciplina opzionale, è per un senso di scrupolo (probabilmente esasperato) nei confronti non tanto dei ragazzi non cattolici o non credenti (dato che - va ribadito - la fede cattolica non è un prerequisito per frequentare l'ora di religione), quanto del principio di laicità su cui si fonda il nostro patto costituzionale. *Poiché è ben possibile che alcune famiglie e alcuni ragazzi possano percepire nell'ora di religione lo spettro di un indebito proselitismo, che all'interno della scuola pubblica violerebbe di certo la laicità dello Stato*, si è ritenuto opportuno dare alla religione come materia scolastica uno statuto opzionale» (corsivo nostro).

⁶ Senza pretesa di completezza, si segnalano di seguito alcuni contributi recenti in materia, tutti disponibili nei siti *web* specializzati e dalle cui indicazioni bibliografiche e giurisprudenziali si possono trarre spunti per ulteriori approfondimenti: A. PISCI, *Lo status giuridico degli insegnanti di religione cattolica tra vecchia e nuova normativa*, in



Tale questione resta per così dire sottotraccia, nella sentenza. Eppure non è difficile scorgere in filigrana che il *punctum dolens* è qui e che la decisione reagisce (sbagliando probabilmente a dissimulare questo nodo e provando a risolverlo con una fuga in avanti) ad una condizione al tempo stesso privilegiata nell'*iter* di reclutamento e di carriera di questa categoria di insegnanti (divenuti di ruolo più facilmente, dopo una lunga vicenda passata di precarietà, che è peraltro sfociata nell'assetto della l. 186/2003, essi possono poi - se in possesso dei requisiti - mutare di classe concorsuale, così godendo di un vantaggio rispetto ai colleghi) e di voluta astensione dell'ordinamento interno dall'apprezzamento tecnico della loro capacità professionale.

A parte il dato formale della nomina all'ufficio da parte dell'autorità statale, l'insegnante di religione cattolica è insomma ritenuto idoneo al compito sulla base del vaglio di un'autorità spirituale esterna, rispetto a chi si sottopone invece a quello di una commissione tecnica e pubblica interna di abilitazione.

Non si dice qui che l'ordinamento statale possa o debba su questo profilo vantare competenze, almeno nel senso che esso non potrebbe ad esempio preferire nella scelta chi fosse portatore di un certo orientamento teologico, ovvero di uno diverso, oppure l'aderente all'uno o all'altro fra più movimenti spirituali⁷, ma nemmeno si potrà

www.olir.it, febbraio 2004; **A. FAMÀ**, *L'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche: un lungo cammino*, ivi, agosto 2004; **F. PAJER**, *La formazione degli insegnanti*, dagli Atti del Convegno Internazionale di studi dell'Università Cattolica del Sacro Cuore e della Fondazione C.R.U.R., *Le università "di tendenza" per l'Europa*, Milano, 3 - 5 settembre 2004, ivi, settembre 2004; **M. GATTAPONI**, *Osservazioni a margine dell'IRC: la valutabilità dell'insegnamento di "attività alternativa" al vaglio dei giudici amministrativi*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, rivista telematica (www.statoechiese.it), agosto 2008; **P. CONSORTI**, *Sul nuovo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica, con particolare riferimento alla loro mobilità*, ivi, giugno 2009. Se invero si ritenesse di accogliere le tesi forti e suggestive di Rusconi, Angelini e (implicitamente) di Monaco. richiamate alla nota 3, occorrerebbe concludere che la partecipazione dei docenti di religione cattolica agli scrutinî delle classi intermedie e a quelli finali del percorso scolastico - pur dovendo i relativi giudizi, circa l'interesse dell'alunno verso l'insegnamento e il profitto che ne tragga, essere redatti fin dalla L. 824/1930, rifluito nell'art. 309 del D. L.vo 297/1994, su scheda a parte rispetto al verbale che raccoglie le valutazioni dei colleghi - troverebbe una sua legittimazione sostanziale, ancorché forse impropria, in una sorta di loro condizione di "esperti in umanità".

⁷ In questo senso è condivisibile la preoccupazione dello storico della filosofia medievale **B. IPPOLITO**, *Il prof di religione? Meglio clericale che statale*, ne *Il Riformista*, 22 agosto 2009, che teme la riproposizione di un giurisdizionalismo di antica ascendenza teodosiana e che ritiene perciò «opportuno valutare positivamente il fatto che nelle scuole statali l'insegnamento delle materie religiose sia opzionale e garantito alle rispettive chiese ufficiali che ne detengono l'autorevole competenza teologica» e



negare che insegnanti giudicati idonei sul piano dell'ortodossia dottrinale (e ai quali questa "patente" possa venir revocata) siano liberi di se stessi solo finché il piano del loro autonomo apprezzamento si incontri con quello dell'autorità spirituale che li riconosce appunto tali.

Basterebbe ricordare, per convincersene, i casi Cordero e Lombardi Vallauri, rispetto all'Università Cattolica del Sacro Cuore e questo sarebbe forse sufficiente per concludere che una perfetta equiparazione nella scuola tra un docente "ufficiale" di religione e qualunque altro suo collega di diversa materia in effetti non si dà.

Lo si dice beninteso senza voler sminuire il valore intellettuale e didattico di cui il primo fosse portatore, o negarne la libera adesione alla propria fede e il diritto di insegnarne i fondamenti, ma rilevando un dato *oggettivamente* (per riprendere l'avverbio impiegato da uno degli studiosi sopra richiamati) differenziale tra due situazioni non perfettamente sovrapponibili.

Il nodo è insomma qui: riconosciuta l'imprescindibilità dell'inclusione - nella scuola pubblica - del discorso intorno alla religione, al fine di consentire a chi in essa si formi (e non semplicemente si informi, che sarebbe la negazione di un vero impegno pedagogico) una possibile, compiuta esplorazione di tutte le dimensioni essenziali dell'esperienza umana; ritenuto altresì realistico e culturalmente corretto che questa indagine non dimentichi o trascuri, nello svolgersi, il peso storico della tradizione cattolica, per il modo in cui l'influenza sociale della religione si è manifestata in concreto nelle vicende storiche italiane, la conclusione che allo stato l'ordinamento impone, sul punto, palesa un salto logico e un'aporia: la presenza cioè dell'offerta di una proposta culturale (come si è visto essere sostenuto nelle argomentazioni di chi difende l'esistente) che tuttavia è singolarmente riservata in forma monopolistica, quanto a metodi e contenuti, ad un'unica agenzia formativa legittimante, abilitata a certificarne l'ortodossia e a negarla (tra l'altro) a chi non dia garanzie di una vita privata conforme ai principî etici richiesti, ciò che ha per esempio consentito revoche dell'idoneità a chi - docente in una scuola di tendenza - non fosse unito in matrimonio regolare dal punto di vista del diritto canonico⁸.

l'inserimento dei relativi docenti nelle commissioni come garanzia «di considerare l'apprendimento scolastico non un processo puramente cognitivo o nozionistico, ma la costruzione di una matura e consapevole coscienza civica richiesta dalla singola persona».

⁸ Si rinvia in particolare - per il chiaro esame della problematica e della prassi ivi condotto, nonché per le ampie citazioni di dottrina - al notevole contributo di P.



La discussione su queste tematiche sarà ancora lunga⁹ ed è auspicabile - come si diceva - che essa venga affrontata da tutti con la

CONSORTI, cit. Un editoriale di **E. GALLI DELLA LOGGIA**, *Quelle distanze con la Chiesa*, in *Corriere della Sera*, 30 agosto 2009 - che prende spunto dal noto attacco del *Giornale* al direttore di *Avvenire*, a sua volta difeso tanto dalla Conferenza episcopale italiana, che ispira il quotidiano, quanto dalla Segreteria di Stato vaticana - coglie bene, ad avviso di chi scrive, il nodo problematico che sta oggi al fondo di un mutamento di sensibilità sulla questione dei rapporti tra Stato, Chiesa cattolica e presenza della religione nello spazio pubblico. «La distinzione - scrive lo storico - si sta (...) spostando su questo piano: non più tra "laici" e "cattolici", ma tra chi è favorevole e chi è contrario al riconoscimento del carattere istituzionale della Chiesa e di un suo spazio sociale. Il che comporta una completa dislocazione dei vecchi schieramenti: sicché, così come credenti e non credenti possono tranquillamente trovarsi da una medesima parte contro la Chiesa ufficiale considerata "autoritario-temporalistica", egualmente sul versante opposto può avvenire lo stesso, considerando comunque la religione, anche i non credenti, un contributo prezioso all'identità collettiva e alla definizione dei valori di fondo della società». È insomma legittimo chiedersi - senza negare affatto il ruolo essenziale della religione nella costruzione delle società umane - se lo strumento concordatario (dal quale deriva appunto il problema affrontato in questo nostro contributo) sia ancora essenziale alla missione della Chiesa romana, in presenza di una Costituzione democratica e personalistica che riconosce ampio spazio alla possibilità di veicolare i valori spirituali (fondamentali e arricchenti per tutti), o se esso le sia in realtà utile, ma nella ben diversa prospettiva della salvaguardia di rapporti istituzionali con lo Stato. Altro è cioè il piano dell'azione per promuovere l'influenza dei valori, altro quello del potere. Il secondo è davvero indispensabile perché il primo possa pienamente dispiegarsi, o potrebbe addirittura essere controproducente - sul terreno della loro autenticità e della "profezia" - rispetto a tale intento?

⁹ Essa viene peraltro dal passato, nel senso che (superata del tutto da importanti documenti della Chiesa, sin dagli anni Settanta del secolo scorso, la precedente visione catechistica dell'insegnamento religioso cattolico, nella scuola gentiliana - come si ricorderà - qualificato come «fondamento e coronamento dell'istruzione pubblica»), il dibattito del fecondo decennio che prepara la revisione concordataria del 1984 ritorna ancora oggi, in forme diverse. Le proposte dell'epoca dello storico Pietro Scoppola ("opzionalità obbligatoria", cioè insegnamento pubblico della religione cattolica necessario, ma con facoltà di scegliere tra una sua variante a-confessionale e una "ortodossa"), del pedagogo Luciano Pazzaglia ("doppio binario", ossia un corso di cultura religioso obbligatorio per tutti, impartito da docenti statali senza richiedere loro un'idoneità ecclesiastica, ma affiancabile per chi volesse da un corso confessionale strutturato e impartito sull'accordo tra Stato e Chiesa) e infine l'idea maturata in altri ambienti ancora di lezioni di storia delle religioni, restano all'evidenza alla base - lungo una linea di progressiva "secolarizzazione" dell'insegnamento religioso a scuola - anche del dibattito in corso e che si è ripercorso nel testo. Su tali sviluppi, cfr. **A. FAMÀ**, *op. cit.*, spec. 2, 6, 8 s. Va peraltro rilevato che incide sull'evoluzione futura della situazione italiana anche un altro aspetto di quella di partenza, vale a dire il divorzio tra istituzioni pubbliche laiche e studi teologici e il tuttora debole, anche se ove esistente prestigioso, insediamento - se paragonato a quello di altri Paesi - anche delle discipline accademiche storico-religiose nelle università non "di tendenza". Si



necessaria apertura problematica ed affidandosi alla maturazione dei pensieri in dialogo, piuttosto che alle interdizioni del diritto applicato dai giudici.

Per darle la conclusione provvisoria che in questa sede deve pur avere, va tuttavia ribadito che, a parere di chi scrive, l'idea di prevedere a scuola - invece che un'ora (sia pure facoltativa, ma curriculare per chi se ne avvalga), di religione per qualcuno, foriera delle oscurità logiche, delle dispute dottrinali e giurisprudenziali e delle polemiche che una sentenza presumibilmente destinata ad essere riformata¹⁰ non risolverà, né spegnerà - l'istituzione di un'ora di storia delle religioni, obbligatoria per tutti ed impartita da personale qualificato, ma non "idoneato" da un ministro di un culto particolare e nel quadro di un'articolazione effettivamente pluralistica dei corsi e degli approcci ideali e metodologici dei suoi docenti, con le avvertenze e le precisazioni che ci siamo permessi di fare, potrebbe forse contribuire ad imprimere un salto di qualità al confronto tra posizioni diverse e alla fine arricchire la consapevolezza di tutti coloro che vi partecipassero¹¹.

vedano, per risalenti notizie in proposito, **G. B. VARNIER**, *L'insegnamento delle scienze religiose in Italia*, in *Quad. Dir. Pol. Eccl.*, 1/2001, 153 ss. e più recentemente **A. PISCI**, op. cit., 6 s.

¹⁰ Il pronostico - che beninteso non è un augurio - si fonda sull'esame dei precedenti specifici in senso contrario della fattispecie in esame, di cui a Tar Lazio, 7101/2000 e all'ordinanza cautelare della medesima A.G. 2408/2007, come riformata da Cons. Stato, 2190/2007, su precedente ricorso proprio delle medesime organizzazioni che hanno ottenuto oggi il successo di primo grado che si sta commentando e tiene conto anche della giurisprudenza costituzionale, specialmente quanto alla sentenza 390/1999, sulla identità di diritti e doveri tra insegnanti della religione cattolica ed altri componenti del corpo docente, e - risalendo all'indietro nel tempo - della sentenza n. 290/1992, sulla collocazione oraria della disciplina e soprattutto della n. 203/1989, sulla peculiare "lettura" del principio di laicità. Riteniamo di avere segnalato nel testo come - almeno quanto alla persistente modalità di reclutamento diverso e di peculiare legittimazione professionale degli attuali docenti di religione cattolica, rispetto ai loro colleghi - residui in effetti uno spazio a dubbi, ma allo stato è questo lo stato dell'arte giurisprudenziale e sarà dunque interessante vedere se tale quadro verrà o meno confermato dalle vicende future.

¹¹ Sia ancora consentito rimandare *amplius* già a **S. PRISCO**, *Noterelle (inattuali?) in tema di insegnamento pubblico del fatto religioso e di status dei relativi docenti*, in *Rapporti di lavoro e fattore religioso*, Napoli, 1988, 265 ss. L'assunto dei due autori ricordati per primi alla nota 3, ai quali va aggiunto quello che palesa nello stesso senso l'articolo citato di **F. D'AGOSTINO**, è invece (e si esplicita qui la preannunciata differenza rispetto ad opinioni per il resto essenzialmente analoghe alla propria) appunto nel loro rifiuto della proposta. Nelle parole assai nette di Cacciari alla *Repubblica*: «Chi suggerisce di studiare tutte le storie delle religioni finisce per volere, in pratica, che non se ne studi nessuna. È necessario, invece, sapere bene almeno cosa dicono le grandi tradizioni monoteistiche»; per richiamare invece D'Agostino: «Ha ben poco senso la proposta di sostituire l'ora di religione con un'ora di storia delle religioni, che



spazi dall'animismo al buddismo, dall'induismo all'Islam, dallo scintoismo al giainismo: per quanto rispettabilissime, non sono queste le fedi che fanno parte, almeno fino ad oggi dello specifico culturale della società italiana». È tuttavia appena il caso di precisare che simili rappresentazioni della storia comparata delle religioni sembrano del tutto forzate, il problema essendo semmai quello di indagare il modo in cui le diverse culture - in tempi differenti - si pongono di fronte al numinoso e al metafisico. Simile obiettivo potrebbe e dovrebbe correttamente realizzarsi (a pena, in mancanza, di riuscire pessimi comparatisti) proprio in un'ottica che tenga presenti le ovvie radici e le specificità delle singole storie socio-culturali nazionali e delle diverse macro-aree. Lo statuto disciplinare dell'insegnamento al quale si pensa dovrebbe quindi riservare uno spazio appropriato all'indagine sul ruolo dei monoteismi nell'immaginario simbolico e nell'evoluzione del mondo occidentale. Dall'altro lato, però, è anche essenziale che esso si confronti con il bisogno di far progredire la conoscenza rispettiva e il dialogo tra i popoli, che l'intensificarsi dei contatti e dei processi migratori rende un traguardo oggi irrinunciabile per la convivenza umana. Con quella di cui al testo è invece simpatetica (in un'ottica che opportunamente denuncia il carattere privilegiario dell'insegnamento cattolico impartito a scuola da docenti "idoneati" dall'autorità ecclesiastica, come impone la logica concordataria, mentre «il cristianesimo è, secondo San Paolo, scandalo e follia») la proposta di **F. MONACO** nell'articolo citato. Segnala molto opportunamente la necessità di ripensare il problema in un'Italia che «sta cambiando» e diviene in particolare multi-etnica e pluri-etica, a prescindere da contingenti polemiche politiche, **G. BOSETTI**, *Pluralismo e ora di religione*, in *La Repubblica*, 24 agosto 2009, prevedendo perciò che in futuro l'ora di religione a scuola possa con altrettanta legittimità consistere in un corso di storia delle religioni, ovvero contemplare «opzioni differenziate per fede». Un'esposizione critica delle soluzioni che il problema discusso in questo contributo riceve nel nostro Continente è ora in **E. BARONI**, *L'insegnamento della religione in Italia e in Europa*, in *www.varesenews.it*, 13 agosto 2009 e nella scheda di sintesi pubblicata da *Avvenire*, 13 agosto 2009.